

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 52

Interventi a favore di soci di cooperative edilizie in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite (programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito dall'articolo 199, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni per l'anno 1994, comprensiva delle quote di complessive lire 9.500 milioni, derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 51.
2. Il predetto onere di lire 15.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.